

*Clausola necessaria per evitare fuoruscite indotte durante il biennio per pagare meno tasse*

# Concordato, salvagente pro fisco

*Se si decade si calcolerà e verserà l'imposta più elevata*

DI GIULIANO MANDOLESI

**S**alvagente pro fisco nel concordato preventivo biennale: in caso di decadenza dal patto il contribuente è tenuto a versare l'imposta più elevata tra quella calcolata con il reddito da concordato e quella invece determinata considerando sul reddito effettivo.

Se da un lato tale clausola è penalizzante per il firmatario del patto, dall'altro si è resa necessaria per evitare il rischio di "decadenze indotte" durante il biennio concordatario per pagare meno imposte rispetto a quelle "patteggiate" o per scongiurare, in caso di termine dell'accordo in corsa, che tornino dovute dal contribuente imposte minori di quelle invece calcolate con il concordato.

Questa è una delle novità contenute nel decreto legislativo approvato ma all'inizio dell'iter parlamentare ed arretrante modiche ad una serie di disposizioni tra cui quella che ha introdotto e disciplina il concordato preventivo biennale ovvero il dlgs 13/2024.

Il decreto citato mette mano

all'articolo 22 del decreto legislativo 13/2024 che disciplina le cause di decadenza dal concordato preventivo biennale introducendo il comma 3-bis secondo cui, qualora il patto col fisco dovesse venire meno (per uno degli accadimenti individuati sempre all'articolo 22) restano a carico del contribuente sottoscrittore dell'accordo le "imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti".

Con tale comma in poche parole il fisco si tutela.

Se infatti il patto viene meno, il reddito effettivo del sottoscrittore torna "in vita" ma per la determinazione delle imposte acquista rilevanza solo se è più elevato di quello "da

concordato" generando un correlato ammontare di imposte maggiori.

Se invece il reddito effettivo risulta inferiore rispetto a quello "patteggiato", restano in capo al contribuente decaduto le maggiori imposte calcolate proprio sul più elevato reddito proposto in fase di accordo.

Questa nuova disposizione si è resa necessaria per evitare che, in caso di decadenza rilevata successivamente al versamento delle imposte da concordato, generata magari dall'errata corrispondenza tra i dati comunicati in fase di predisposizione della proposta e quelle presenti nella dichiarazione dei redditi collegata, riemergesse il reddito effettivo e più basso del contribuente rispetto a quello del patto con la correlata e paradossale generazione per il decaduto di un credito d'imposta.

Con tale nuovo vincolo va anche ad eliminarsi la possibilità di "indurre la decadenza" qualora il contribuente rilevi, durante il patto, di avere un reddito effettivo sensibilmente inferiore rispetto a quello "da concordato" ma non così ridotto da rientrare nel paracadute della contrazione del reddito del 50% che fa venir meno il patto disciplinata all'articolo 19 comma 3 e 30 del dlgs 13/2024 (che scatta tra l'altro a ricorrere delle specifiche condizioni elencate all'articolo 4 del decreto ministeriale del MEF del 15 giugno 2024).

E' da segnalare che gli effetti della decadenza citati ed introdotti dal neo comma 3-bis valgono sia per i contribuenti Isa che rientrano nella platea del concordato preventivo biennale, sia i forfettari essendo, per questi ultimi, le cause del venir meno del patto disciplinate al successivo articolo 33 del decreto legislativo 13/2024 disposizione che però che si limita a richiamare le condizioni dettate al citato articolo 22.

© Riproduzione riservata

